

proposta di legge n. 350

a iniziativa della Giunta regionale

presentata in data 22 luglio 2013

DISPOSIZIONI FINALIZZATE AD INCENTIVARE L'INTEGRAZIONE
ISTITUZIONALE E TERRITORIALE

Signori Consiglieri,

la presente proposta di legge regionale nasce dall'esigenza di incentivare l'integrazione istituzionale e territoriale.

I sempre più consistenti tagli alle risorse regionali disposti dallo Stato rendono indispensabili, infatti, l'attivazione di sinergie per ottimizzare le risorse.

In tale prospettiva la stessa proposta definisce specifiche priorità relative alla concessione di ausili finanziari, contributi e vantaggi economi-

ci di qualunque genere, previsti dalla normativa regionale, a favore dei Comuni e delle Province e di altri enti pubblici che hanno attivato forme stabili di integrazione o che si associano per le finalità oggetto dell'ausilio finanziario, del contributo o del vantaggio economico.

La proposta demanda poi alla Giunta regionale le modalità di applicazione ed assegna alla medesima il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della stessa legge per provvedere al riguardo.

Art. 1
(Finalità)

1. Al fine di incentivare l'integrazione istituzionale e territoriale, la Regione concede gli ausili finanziari, i contributi o i vantaggi economici o patrimonialmente valutabili, di qualunque genere, previsti dalla normativa regionale, nel rispetto dell'ordine di priorità indicato negli articoli 2 e 3.

Art. 2
(Priorità relative ai Comuni e alle Province)

1. Nel caso di contributi a favore dei Comuni, l'ordine di priorità è il seguente:

- a) Comuni risultanti da fusione;
- b) forme associative fra Comuni, costituite mediante Unione di comuni o convenzione, per l'esercizio delle funzioni o dei servizi oggetto dell'ausilio finanziario, del contributo o del vantaggio economico, comunque denominato, in conformità alla normativa regionale concernente le dimensioni territoriali ottimali ed omogenee per lo svolgimento, da parte dei Comuni medesimi, delle funzioni fondamentali.

2. Nel caso di contributi a favore delle Province, hanno priorità quelle che si associano per le finalità oggetto dell'ausilio finanziario, del contributo o del vantaggio economico, comunque denominato.

Art. 3
(Priorità relative agli altri enti pubblici)

1. Nel caso di contributi a favore degli enti pubblici operanti nelle materie di competenza regionale, diversi da Comuni e Province, hanno priorità quelli che si associano per le finalità oggetto dell'ausilio finanziario, del contributo o del vantaggio economico, comunque denominato.

Art. 4
(Modalità di applicazione)

1. La Giunta regionale determina i criteri e le modalità di applicazione degli articoli 2 e 3.

Art. 5
(Disposizione transitoria)

1. La deliberazione di cui all'articolo 4 è adottata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.